



Provincia di Avellino

Settore Ambiente, Territorio e Urbanistica

Determinazione N. 1961 del 10/10/2018

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 (PUBBLICATO ULLA G.U. N° 124 DEL 29/05/2013): DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.). ISTANZA DEL COMUNE DI PIETRASTORNINA PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN PIETRASTORNINA (AV) ALLA VIA OTTORINO RIZZO – CENTRO CAPOLUOGO FG. 7 P.LLA 142. PRAT. AUA N. 531. PRATICA N. 00233900646 – 16052018 – 0717 – SUAP 144 – 00233900646. ADOZIONE AUA

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*.

Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) *“il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3”* del medesimo decreto, ovvero:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;*
- *autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;*
- *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale autorità competente, ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di ubicazione dell'insediamento

produttivo;

Vista la delibera di Giunta Regione Campania n° 168 del 26/04/2016, pubblicata sul B.U.R.C. n° 29 del 09/05/2016, che ha approvato, tra l'altro, la "guida operativa per le procedure relative al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex DPR 59/2013";

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 che:

- alla Parte Terza reca norme in materia di tutela delle acque e delle risorse idriche;
- alla Parte Quarta reca norme in materia di gestione dei rifiuti che agli artt. 214, 215 e 216 assegna alla Provincia la competenza per l'iscrizione nel registro provinciale dei recuperatori degli impianti di trattamento rifiuti non pericolosi assoggettabili alla procedura semplificata;
- alla Parte Quinta reca norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera generate da impianti e dalle attività che producono emissioni in atmosfera, che all'art. 268, c. 1), lett. o) attribuisce alla Regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal Titolo I, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06.

Dato atto che

- con PEC del 29 maggio 2018, acquisita al protocollo di questo Ente con il n° 24991 del 29/05/2018, il SUAP del Comune di Pietrastornina trasmetteva istanza di AUA dello stesso Comune finalizzata all'autorizzazione allo scarico di acque reflue non in fognatura per il depuratore comunale in oggetto, cui è stato assegnato il n° **531** dell'archivio AUA di questa Provincia;
- il SUAP nella stessa istanza attestava l'avvio del procedimento ex DPR 59/2013 la cui istanza è stata acquisita al protocollo del Comune di Pietrastornina al n° 2831 del 17/05/2018;
- con PEC del 24/09/2018 lo stesso SUAP inoltrava, altresì, parere di conformità edilizio – urbanistica n. 4988 del 11/09/2018 (**Allegato 1**) e parere favorevole n° 5068 del 17/09/2018 (**Allegato 2**) allo scarico nel vallone "S. Martino" delle acque depurate, provenienti dall'impianto di depurazione sito in Pietrastornina (AV) al fg. 7, p.lla 142;

Considerato che:

- l'istanza del Comune di Pietrastornina è risultata corredata, oltre a quanto già citato in premessa e di cui si è dato atto, dalla seguente documentazione in formato digitale (pdf) ritenuta utile ai fini dell'istruttoria:
 - istanza di AUA e relative schede;
 - relazione tecnica a firma del Tecnico di riferimento Ing. Giovanni Spagnuolo datata 02/05/2018;
 - relazione di compatibilità idraulica a firma del Tecnico di riferimento Ing. Giovanni Spagnuolo datata 02/05/2018;
 - Planimetria generale – layout acque dell'impianto, planimetria di ubicazione catastale dell'impianto, schema a blocchi, dell'impianto idraulica a firma del Tecnico di riferimento Ing. Giovanni Spagnuolo datata 02/05/2018;
 - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 18/03/2004 di affidamento del servizio di gestione dell'impianto di depurazione alla società Alto Calore Servizi s.p.a. ;
 - Rapporti di prova certificati dall'Ente gestore dell'effluente finale;
 - Regolamento Comunale per le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue in corpo idrico superficiale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 29/11/2011;
- Sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli, propedeutici al rilascio dell'AUA richiesti dal Comune di Pietrastornina:
 - Parere di conformità edilizio – urbanistica del Comune di Pietrastornina n° 4988 del 11/09/2018 (**Allegato 1**);
 - Parere favorevole allo scarico nel torrente S. Martino con prescrizioni del Comune di Pietrastornina n° 5068 del 17/09/2018 (**Allegato 2**);
- l'istruttoria, per quanto di competenza ex DPR 59/2013, è da intendersi conclusa complessivamente con esito favorevole, condizionato, comunque al rispetto, da parte del gestore dell'impianto, delle vigenti norme in campo ambientale, degli

elaborati tecnici presentati a corredo dell'istanza di AUA, dei pareri espressi dagli Enti a vario titolo competenti come in precedenza richiamati, nonché delle prescrizioni di seguito riportate.

Richiamato il comma terzo, lettera f) dell'art. 107 del d. lgs. 267/2000 e succ. mod. e int., nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013

Ritenuto tutto quanto sopra parte integrante del presente atto e, pertanto, che possa darsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale secondo il disposto del DPR 59/2013 ed esclusivamente per gli aspetti in esso contemplati e come da istanza de quo

DETERMINA

A)	<p>di adottare a favore del Comune di Pietrastornina, C.F. 00233900646 , legale rappresentante pro-tempore Amato Rizzo (CF. RZZ MTA 60R06 H703V) nato a Salerno (SA) il 06/10/1960, con sede legale in Pietrastornina (AV) alla Piazzale S. Iermano 4 cap 83015, l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa al depuratore comunale sito in Pietrastornina (AV) in Via Ottorino Rizzo – Centro Capoluogo – fg. 7 p.Ila 142.</p> <p><u>La presente A.U.A. comprende i seguenti titoli abilitativi:</u></p> <p>1) con riferimento alla normativa in materia di scarichi:</p> <p>VISTA la relazione tecnica presentata dal Tecnico referente AUA Ing. Giovanni Spagnuolo con la quale è indicata la portata media giornaliera (pari a 120 mc/d e quindi un volume potenziale annuo di 43.800 mc) sulla base di una potenzialità di 1000 Abitanti Equivalenti (vedi <i>Allegato 3</i>) ed il parere favorevole allo scarico (<i>vedi Allegato 2</i>);</p> <p>SI AUTORIZZA</p> <p>il Comune di Pietrastornina a scaricare in corpo idrico superficiale, Torrente S. Martino, previa depurazione, i reflui del depuratore comunale sito in via "Ottorino Rizzo – Centro Capoluogo", foglio 7 particella 142, nel pieno rispetto dei parametri di legge vigenti (vedi prescrizioni seguenti) nonché nel pieno rispetto del parere del Comune di Pietrastornina n° 5068 del 17/09/2018 (<i>Allegato 2</i>), Ente competente allo scarico su corpo idrico superficiale ai sensi dell'art. 1 comma 250 della L.R. 04/2011;</p> <p>a tal uopo, viene allegata alla presente determinazione parte della documentazione presentata a corredo dell'istanza: relazione tecnica a firma del Tecnico referente AUA Ing. Giovanni Spagnuolo (vedi <i>Allegato 3</i>).</p> <p>Si prescrive e si ricorda:</p> <ul style="list-style-type: none">○ il rispetto di tutto quanto riportato nel parere di competenza del Comune di Pietrastornina (vedi <i>Allegato 2</i>);○ che l'autorizzazione allo scarico è condizionata al rispetto della normativa vigente in materia (d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int. (parte III e allegati)) e di altre norme anche regionali che, nel periodo di validità dell'autorizzazione, dovessero essere imposte, nonché ai risultati dei controlli che i funzionari del Comune di Pietrastornina, dell'ARPAC o di altro Ente competente in materia ambientale, effettueranno periodicamente sui reflui sia in ingresso all'impianto di depurazione che all'uscita finale dello scarico;○ che per lo scarico, conformemente a quanto riportato nel parere n° 5068 del 17/09/2018 del Comune di Pietrastornina, deve essere garantito il rispetto dei limiti
-----------	--

previsti dalla **Tabella 3 – colonna 4 – dell’Allegato 5 alla parte terza del d. lgs. 152/2006** e succ. mod. e int. (colonna acque superficiali, vedi **Allegato 2**).

- che qualora il corpo idrico ricettore (torrente S. Martino) sia caratterizzato da un alveo con regime legato esclusivamente alle precipitazioni, tale da determinare una mancanza di regolare deflusso per un periodo maggiore di 120 giorni/anno, i limiti da rispettare allo scarico, ai sensi dell’art. 124 comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono quelli di cui alla **Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte Terza del D. lgs. 152/2006** e succ. mod. e int. (scarico su suolo);
- che qualora venisse a cambiare lo scenario in merito alla tipologia di reflui trattati dall’impianto di depurazione (e quindi la Tabella di riferimento di cui al D. Lgs. 152/2006 e succ. mod, e int. per i limiti allo scarico) il soggetto autorizzato dovrà darne tempestiva comunicazione a questa Provincia;
- che, qualora non ci fosse, dovrà essere installato un **misuratore di portata** in uscita all’impianto al fine di misurare i quantitativi giornalieri sversati nel corpo idrico ricettore, nel rispetto della potenzialità dell’impianto di depurazione; tali valori dovranno essere comunicati con cadenza annuale a questa Provincia;
- che i limiti di accettabilità dello scarico non devono essere ottenuti tramite diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- che devono essere rispettate tutte le norme e cautele prescritte in campo ambientale, sanitario ed urbanistico, nonché tutte le altre disposizioni di legge e regolamenti in materia di acque pubbliche, agricoltura, igiene e sicurezza pubblica;
- che debbono essere messi in atto tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per evitare danni a terzi e per evitare qualsiasi inquinamento o pregiudizio al corpo ricettore, alle acque, al suolo, al sottosuolo e all’ambiente in genere;
- che deve essere rispettato il divieto assoluto di immissione su corpo idrico superficiale delle sostanze indicate al punto 2.1 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 e succ. mod. e int., come previsto dall’art. 103 c. 3;
- che per il parametro Escherichia coli deve essere rispettato, per lo scarico, il limite di 5.000 UFC/100 ml fatte salve eventuali diverse indicazioni da parte del Comune competente ai sensi dell’art. 1 comma 250 della L. R. 04/2011. Il trattamento di disinfezione, da utilizzare secondo le previsioni della normativa tecnica vigente (allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.), non dovrà essere tale da determinare la compromissione dell’uso previsto delle acque;
- che lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int. (paragrafo 1.2 dell’allegato 5 alla Parte Terza);
- che tutti gli organi costituenti l’impianto di depurazione devono altresì essere resi accessibili per il controllo da parte dell’autorità competente;
- che ogni danno che verrà arrecato al corpo idrico superficiale, in relazione allo scarico autorizzato, sarà a carico del Soggetto autorizzato;
- che le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque di scarico devono essere mantenute in perfetto stato di efficienza, garantendo fra l’altro la periodica asportazione di grigliato, fanghi, sabbie ed oli che dovranno essere gestiti e smaltiti nella piena osservanza del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- di disporre sempre di un’adeguata dotazione di componenti di ricambio, in maniera tale da provvedere con immediatezza alla manutenzione e/o sostituzione delle apparecchiature in servizio;
- di effettuare una periodica e programmata manutenzione delle apparecchiature, oltre che agli interventi di manutenzione straordinaria e riportare i dati su apposito registro di manutenzione dell’impianto;
- che l’area circostante al punto di immissione nel corpo idrico superficiale, per un raggio di 3 metri dallo stesso, dovrà essere mantenuta in uno stato tale da garantire e facilitare l’accesso ai luoghi per eventuali controlli da parte delle autorità preposte evitando la crescita spontanea di essenze erbacee ed arboree non protette;
- di provvedere agli autocontrolli sullo scarico con **cadenza mensile (ovvero secondo quando predisposto dal regolamento comunale sugli scarichi in**

corpo idrico superficiale e/o su suolo), conservando i risultati in appositi registri che dovranno essere tenuti in impianto e messi a disposizione delle autorità deputate al controllo. In caso di criticità dovranno essere immediatamente avvisati questa Provincia e l'Arpac Dipartimento di Avellino, provvedendo a chiudere ad horas lo scarico per gli approfondimenti e le verifiche del caso. I rapporti di prova di cui sopra devono essere condotti e sottoscritti da laboratorio certificato;

- che al fine di monitorare e controllare la sedimentabilità del fango, dovranno essere effettuate periodiche analisi del suo indice di volume (**Sludge Volume Index**), attraverso la valutazione del volume di fango sedimentato dopo 30 minuti in un cilindro di vetro graduato. La conoscenza dello SVI è importante, in quanto potrà permettere di agire per tempo sul processo di depurazione, qualora si registrassero valori superiori a 150 – 200 ml/g che sono caratteristici di un fango attivo in fase di sedimentazione affetto da fenomeno di bulking (e quindi con scarsa sedimentabilità, fenomeno che preferenzialmente si registra in impianti a basso carico).
- di controllare periodicamente **l'ossigeno disciolto** e la temperatura del fango in miscela aerata, essendo questi altri due parametri che segnano l'insorgere del fenomeno di bulking filamentoso: in particolare, valori di ossigeno disciolto inferiori a 0,8 mg/l presuppongono una **maggiore facilità di formazione di batteri di tipo filamentoso** (tale limite aumenta ad aumentare dell'età del fango). Un basso tenore di ossigeno è anche segno di **formazione di idrogeno solforato** che viene usato da alcuni tipi di batteri filamentosi che ne traggono energia ossidandolo a ione solfato (provocando fenomeni di odore sgradevole).
- di prestare anche attenzione al parametro **dell'età del fango ed al ricircolo del fango in miscela aerata**: il ricircolo (e l'età del fango che da esso dipende), dovrà essere gestito sempre al meglio, anche e soprattutto in funzione delle periodiche valutazioni dello SVI, dell'ossigeno disciolto e delle analisi dei principali parametri inquinanti e di processo (da effettuare, queste ultime, con cadenza mensile) garantendo, così, una migliore sedimentabilità e stabilizzazione del fango stesso. Il continuo aggiornamento della gestione del fango in miscela aerata potrà servire anche per eliminare l'eventuale insorgere di **formazione di schiume di origine biologica** e consentirà comunque, in generale, di avere una migliore e più **facile gestione continua** dell'impianto stesso nella sua interezza.
- di tenere sempre in perfetta efficienza l'apparato di dosaggio dell'ipoclorito di sodio e **verificare con continuità la presenza di cloro attivo residuo nel refluo in uscita** in modo tale che la sua concentrazione venga sempre mantenuta nei limiti prescritti;
- di consentire l'effettuazione di almeno una verifica annuale da parte delle Autorità preposte al controllo sugli scarichi in corpo idrico superficiale;
- in caso di inosservanza si procederà secondo la normativa vigente e a norma del regolamento comunale sugli scarichi in corpo idrico superficiale e/o su suolo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Pietrastornina n° 22 del 29/11/2011;
- il soggetto autorizzato dovrà produrre, se prevista, polizza fideiussoria in corso di validità per l'importo previsto dal regolamento comunale sugli scarichi in corpo idrico superficiale e su suolo;
- entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il titolare dello scarico provvederà, se previsto, a versare l'importo annuale dovuto secondo modalità che saranno indicate dal Comune di Sant'Angelo dei Lombardi competente ai sensi del comma 250 dell'art. 1 della L.R. 4/2011;
- L'ARPAC Dipartimento di Avellino, vorrà effettuare un controllo sulla qualità dello scarico entro sei mesi dal rilascio della presente autorizzazione dandone notizia a tutti gli Enti interessati.

<p>B)</p>	<p>di definire quanto segue:</p> <p>La presente autorizzazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, ha durata di quindici anni a partire dalla data del rilascio dell'AUA da parte del SUAP e potrà essere rinnovata e/o aggiornata anche con gli altri titoli abilitativi eventualmente necessari e di cui al comma 1 del citato art. 3 del D.P.R. 59/2013.</p> <p>Detta autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento per l'inosservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ovvero per il mancato rispetto di tutte le norme in campo ambientale (con particolare riferimento al D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.), urbanistico e paesaggistico. La gestione dell'impianto deve, inoltre, avvenire in conformità con la documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di A.U.A..</p> <p>E' fatto obbligo al titolare dell'azienda di richiedere nuova A.U.A., ovvero rinnovo o variante della presente autorizzazione, nel caso dovessero, in detto periodo, modificarsi le condizioni riportate nella documentazione tecnica a corredo dell'istanza ovvero nel presente provvedimento.</p> <p>Almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare della presente autorizzazione invia all'Autorita' competente di cui al D.P.R. 59/2013, tramite il SUAP, un'istanza di rinnovo corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013.</p>
<p>C)</p>	<p>di precisare ulteriormente, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP, pertanto il presente provvedimento sarà trasmesso, telematicamente, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del citato D.P.R. n. 59/2013, al SUAP del Comune, per il rilascio del titolo abilitativo nei modi e nelle forme previste dalla norma; ➤ Il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013 potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie; ➤ Il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di collegamento (proprietà, affitto, ecc.) nonché il pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti competenti; ➤ il rilascio del presente provvedimento è ai soli fini di quanto previsto dal D.P.R. 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, pertanto, restano salve ogni altra formalità e/o autorizzazione e/o verifica di compatibilità cui il soggetto autorizzato sia tenuto in forza di altra normativa ovvero non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti; ➤ la presente determinazione, in uno al provvedimento conclusivo di competenza del SUAP, dovrà sempre essere custodita durante lo svolgimento delle attività presso l'impianto di depurazione e messa a disposizione in qualunque momento delle autorità di controllo insieme agli atti tecnici e amministrativi presentati con l'istanza di autorizzazione. ➤ ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n. 241 e succ. mod. e int., avverso la presente autorizzazione unica ambientale, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è

	<p>ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ tutti gli Enti a vario titolo competenti per i controlli sull'impianto di che trattasi, in relazione agli aspetti autorizzativi di cui si fa riferimento nella presente autorizzazione, devono garantire i controlli di competenza e notificare questa Provincia sulle risultanze delle proprie attività di verifica e/o controllo al fine di consentire gli eventuali, consequenziali provvedimenti, anche in autotutela, in caso di riscontrate anomalie; ➤ in modo analogo, se i controlli di cui sopra sono svolti da gestori di pubblici servizi (ad es.: gestore del servizio di fognatura e/o del servizio di depurazione), occorrerà avvisare anche questa Provincia in caso di riscontrate anomalie; ➤ la Provincia di Avellino si riserva quanto previsto all'art. 5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. n. 59/2013; ➤ per ogni variazione e/o modifica si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013; ➤ sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del DPR 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento. ➤ per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;
D)	<p>di disporre che il presente atto venga trasmesso solo via PEC:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ al SUAP competente per territorio per il rilascio e la notifica del provvedimento conclusivo del procedimento di A.U.A. di che trattasi. Lo stesso SUAP provvederà a richiedere e far apporre sul provvedimento la marca da bollo di € 16,00 trasmettendone copia anche a questo Servizio in uno all'avvenuta notifica del provvedimento nonché a pubblicare copia del presente atto per almeno 30 gg. all'albo pretorio Comunale ed a trasmettere il provvedimento conclusivo, in uno al presente provvedimento: ➤ all'ARPAC Dipartimento di Avellino; ➤ Al Comune di Pietrastornina – Ufficio tecnico; ➤ All'ASL Avellino; <p>All'Ato Calore Irpino.</p>
E)	<p>di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento</p>
F)	<p>di dare atto che tutta la documentazione citata e non allegata alla presente determinazione è conservata al n° 531 dell'archivio del Servizio Autorizzazione Unica Ambientale di questo Ente.</p>